

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

- Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente
- Avv. Bruno De Carolis..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Saverio Ruperto..... Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore – (Relatore)
- Prof. Liliana Rossi Carleo Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 19.01.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

A mezzo di ricorso n. 327620/09, presentato in data 29 ottobre 2009, il ricorrente ha richiesto «*chiarimenti sugli interessi applicati alla rata del 31/12/2009 del mutuo n. 0103/002/244413, in quanto dall'informativa dell'intermediario risulta appena inferiore alla rata del 30/06/2009 (0,35%) a fronte di un calo significativo dell'Euribor a 6 mesi (circa 3%)*». Con lettera di reclamo del 3 settembre 2009, il medesimo ricorrente, assieme al coniuge, aveva provveduto a inoltrare all'istituto di credito mutuante richiesta di chiarimenti in ordine alla determinazione della rata di mutuo relativa al secondo semestre dell'anno 2009, inferiore dello 0,35% rispetto a quella del periodo precedente, ma non corrispondente alla diminuzione del tasso di riferimento Euribor a sei mesi, che invece aveva subito un decremento di circa il 3%.

Il reclamo presentato dai clienti è stato riscontrato dal Servizio Reclami della banca, rilevando la corrispondenza del tasso applicato (5%) con quello annuale minimo previsto dal contratto di mutuo fondiario stipulato tra le parti con atto pubblico del 22 luglio 1997, ribadendo quanto precede anche nella comunicazione del 2 dicembre 2009, tramite la quale essa ha fatto tenere al Collegio le proprie controdeduzioni.

DIRITTO

Dall'esame del mutuo sottoscritto dalle parti, allegato agli atti della presente controversia, e, segnatamente, dell'art. 2, è dato di rilevare che, a termini di contratto, il rimborso della somma mutuata deve compiersi per il tramite del pagamento, da parte del mutuatario, di trenta rate semestrali comprendenti una quota di capitale ammortato e una quota variabile



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 58 del 17 febbraio 2010

di interessi, fermo restando (cfr. ultimo comma dello stesso art. 2) che «*il tasso di interesse semestrale della presente erogazione non potrà essere inferiore al 2,5%*».

Pertanto, nonostante la notevole diminuzione del saggio di riferimento Euribor rispetto al precedente periodo di riferimento, il calcolo della quota di interessi all'interno della rata di rimborso dovuta dal cliente non poteva importare una riduzione al di sotto della soglia minima contrattualmente prevista, vale a dire al di sotto del 2,5% semestrale. La verifica del calcolo effettuato dall'intermediario in applicazione del tasso di interesse ha consentito di accertarne la corrispondenza col meccanismo convenzionale previsto nel contratto di mutuo concluso *inter partes*.

Sulla base di tutto quanto precede, quindi, non emergono elementi di scorrettezza nel calcolo della rata di ammortamento relativa alla seconda semestralità del 2009, effettuato dall'Intermediario.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE